



# COMUNE DI S. VITTORE DEL LAZIO

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI FROSINONE

CRON. N. 548

\* C.A.P. 03040

TEL 0776 335037

FAX 0776335453 \*

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. = 15 = DEL 26 OTTOBRE 2012

**OGGETTO: Determinazione delle tariffe per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica.**

L'anno **DUEMILADODICI**--- il giorno **VENTISEI**--- del mese di **OTTOBRE**--- alle ore 19,35 - nella sala delle adunanze consiliari (Via S. Croce), convocato con appositi avvisi del 19 ottobre, n. 3812 - notificati a domicilio, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano: Signori:

N° D'ORD.	COGNOME E NOME		PRESENTI	ASSENTI
1	DR.	PIROLLO FRANCESCO PAOLO	SI	
2	DR.	CASONI VITTORIO	SI	
3	SIG.RA	MARANO KATIA	SI	
4	SIG.	BUCCI NICANDRO	SI	
5	SIG.	PARISI ANTONIO	SI	
6	SIG.	BUCCI SERGIO	SI	
7	SIG.	DI PAOLO ANTONIO	=	SI
8	SIG.	DE ROBBIO GERARDO	SI	
9	DR.	DELLA CORTE VINCENZO	SI	
10	SIG.	GIANGRANDE FRANCESCO PAOLO	SI	
11	SIG.	BUCCI ROBERTO	SI	
12	DR.	MANZI ENNIO	SI	
13	SIG.	SPENNATO DOMENICO	SI	

Assiste il Segretario del Comune il Dr. DI CIVITA GIUSEPPE-----

Presiede il Sindaco DR. PIROLLO FRANCESCO PAOLO, il quale, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il CONSIGLIO a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;
- Visto il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di imposta municipale propria;
- Visto l'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;
- Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;
- Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
  - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  - per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- Dato atto che per l'anno 2012, la Legge n. 14/12 ed i successivi decreti ministeriali hanno differito al 31/10/2012 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012;
- Preso atto dell'intervento del Presidente il quale, proprio in virtù delle entrate straordinarie del Comune evidenzia come non vi sia alcuna esigenza di aumentare le aliquote mentre altri Comuni hanno necessità di aumentarle al fine di assicurare tutti i servizi essenziali dell'Ente: propone, perciò, di mantenere inalterate le aliquote base fissate dalla legge anche nelle more di accertare il reale gettito dell'imposta e le entrate statali;

Aperta la discussione, si registrano i seguenti interventi:

**GIANGRANDE F. PAOLO:** avute presenti le entrate straordinarie che garantiscono sempre un cospicuo fondo di cassa, propone di abbassare l'aliquota dello 0,4% per la prima casa e mantenere invariata quella dello 0,76%, anche in considerazione della eccessiva pressione fiscale a carico delle famiglie;

Esce il Consigliere dr. Ennio Manzi (ore 20,50): Presenti n.11;

**PRESIDENTE:** ricorda come l'Amministrazione Comunale, proprio in virtù delle entrate straordinarie, ha continuato da anni a mantenere invariate le tariffe per i RR.SS.UU. (€ 0,76 mq) e per la mensa (€ 1,50 per pasto); inoltre sono stati attivati vari interventi nel "sociale" e per le situazioni di disagio familiare (vedi regolamento) per cui l'eventuale riduzione proposta e la conseguente riduzione delle entrate, non consentirebbe la prosecuzione degli interventi programmati; nel momento in cui si avrà il reale gettito dell'imposta, si verificherà la possibilità di apportare eventuali modifiche;

**GIANGRANDE F. PAOLO:** ritiene opportuno evidenziare che gli interventi a favore delle situazioni di disagio familiare, in base al regolamento, si riferiscono a parte della popolazione, mentre la riduzione delle aliquote interessa tutti i cittadini residenti e che hanno costruito una abitazione nel territorio Comunale;

**PRESIDENTE:** ribadisce che in questa prima fase sperimentale dell'imposta ed in assenza del reale gettito dell'entrata, è inopportuna la proposta di riduzione dell'aliquota, ma successivamente potrà essere presa in considerazione;

Terminata la discussione;

- Visti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione del Responsabile del Servizio sotto il profilo tecnico – contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00;
- Con voti favorevoli n. 8 astenuti n. 1 (Spennato Domenico) e contrari n. 2 (Giangrande F. Paolo e Bucci Roberto), palesemente espressi;


## D E L I B E R A

1. Di non modificare le aliquote e detrazioni base I.M.U. fissate dal D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e anticipate in via sperimentale a decorrere dal 01/01/2012, dall'art. 13 del D.L. n. 201/11, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22/12/2011.

\*\*\*\*\*

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000:

**IL FUNZIONARIO**  
Responsabile del Servizio  
- f.to Neri Emilio -



**IL FUNZIONARIO**  
Responsabile del Servizio di Ragioneria  
- f.to Mascio Antonio -

Firmati all'originale:

**IL PRESIDENTE**  
-f.to Pirollo Francesco Paolo



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
- f.to Di Civita Giuseppe

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

Dalla Residenza Municipale, Li - 7 NOV. 2012 -

**IL SEGRETARIO**  
- f.to Di Civita Giuseppe -



**PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.**

Dalla Residenza Municipale, Li - 7 NOV. 2012 -

**IL SEGRETARIO**  
Dr. Di Civita Giuseppe



La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo N.267/2000, il giorno - \_\_\_\_\_ -

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.47, comma 3°) -

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.47, comma 2°) -